

**REGOLAMENTO DIDATTICO  
DEL CORSO DI STUDIO IN *ARCHIVAL SCIENCE AND AI* (LM-5)**

**Art. 1  
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di studio in *Archival Science and AI* (di seguito, il Corso di studio), in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il presente testo si riferisce a persone di ogni genere e identità. L'uso del maschile singolare o plurale è inteso come forma neutra inclusiva di tutte le identità di genere.

**Art. 2  
Denominazione e classe di appartenenza**

1. È attivato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e pedagogiche (DIKE) il corso di laurea magistrale in *Archival Science and AI*, classe LM-5.

**Art. 3  
Obiettivi formativi del corso di laurea magistrale**

1. Il Corso di Laurea si propone di formare laureate e laureati dotati di avanzate competenze teoriche, metodologiche e operative negli ambiti dell'archivistica, della bibliografia e della biblioteconomia, in dialogo con le discipline della comunicazione e con particolare attenzione all'impiego delle tecnologie digitali e dell'Intelligenza Artificiale applicate alla documentazione.
2. Le laureate e i laureati magistrali acquisiranno la capacità di svolgere funzioni di elevata responsabilità in contesti sia analogici sia digitali. In particolare, saranno in grado di organizzare e gestire il patrimonio archivistico e librario in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, curandone l'individuazione, l'analisi, la selezione, la descrizione, l'ordinamento e la conservazione; di partecipare alla progettazione di modelli di rappresentazione, relazione e accesso ai dati e alle risorse documentarie; di contribuire alla progettazione e al coordinamento di attività e servizi, nonché alla gestione di risorse tecnologiche, umane e finanziarie.
3. Il percorso formativo mira a sviluppare competenze nella comunicazione e nella valorizzazione del patrimonio archivistico e librario, sostenendo attività di studio, ricerca, promozione e servizi rivolti all'utenza, anche in prospettiva interdisciplinare e con l'impiego delle tecnologie disponibili. In questo quadro, i laureati saranno anche in grado di progettare iniziative di ricerca, approfondimento ed eventi che, a partire dal contesto archivistico e librario, contribuiscano alla valorizzazione del patrimonio culturale.
4. Il Corso di Laurea magistrale fornirà la capacità di utilizzare in modo appropriato gli strumenti informatici per l'organizzazione e la gestione dei patrimoni documentari e dei relativi servizi, includendo la comunicazione consapevole dei contenuti nel Web.
5. Il percorso formativo mira altresì a sviluppare competenze di base per le attività di conoscenza, gestione, comunicazione e promozione del testo.
6. Una particolare attenzione è dedicata alle metodologie di trattamento dei sistemi documentari complessi, intesi come l'insieme degli "oggetti" che compongono il patrimonio culturale.
7. L'obiettivo del Corso di Laurea è formare figure professionali con avanzate competenze interdisciplinari – metodologiche, scientifiche e operative – capaci di analizzare, gestire e

valorizzare il patrimonio culturale territoriale anche in una prospettiva di sviluppo locale e di apertura internazionale.

#### **Art. 4**

##### **Organi del Corso di studio**

1. Sono organi del Corso di studio:
  - il Consiglio del Corso di studio;
  - il Presidente del Corso di studio.
2. Il funzionamento di tali organi è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. È prevista nell'ambito del Corso di Studio la nomina di una Commissione Didattica.

#### **Art. 5**

##### **Requisiti di ammissione e modalità di verifica**

1. Il Corso di Laurea Magistrale è ad accesso libero.
2. Per l'accesso alla Laurea Magistrale in *Archival Science and AI* è necessario, anche nel caso in cui lo studente chieda il trasferimento da altro Corso di Laurea Magistrale, che i candidati soddisfino i seguenti requisiti curriculari:
  - possesso di laurea di primo livello (di almeno 180 crediti), conseguita in Università italiane, ovvero di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto come idoneo;
  - conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER), attestata dal possesso di una adeguata certificazione linguistica o, in assenza di questa, dal superamento di un apposito test organizzato dal Dipartimento.
  - possesso di almeno 90 CFU nei settori scientifico-disciplinari indicati nella Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA CdS) dell'anno accademico di immatricolazione. È ammessa una tolleranza fino a un massimo del 10% dei CFU richiesti.
3. La Commissione didattica verifica i requisiti curriculari dello studente e la sua personale preparazione sulla base del *curriculum vitae et studiorum*, eventualmente integrato da un colloquio.

#### **Art. 6**

##### **CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale**

1. Per conseguire la laurea magistrale è necessario acquisire 120 CFU.
2. All'atto dell'iscrizione al primo o al secondo anno gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale, secondo quanto disposto dall'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'iscrizione degli studenti a tempo parziale ai corsi di studio dell'Università della Tuscia.

#### **Art. 7**

##### **Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio**

1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro corso di studio, di questa o di altra università, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti. Il Consiglio di Dipartimento, in relazione alla classe di laurea di provenienza, assicura il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente secondo il criterio della coerenza dei CFU conseguiti presso il corso di studio di provenienza con i percorsi formativi del corso di laurea magistrale in *Archival Science and AI*.
2. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è deliberato dal Consiglio di Dipartimento.

## **Art. 8**

### **Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca**

1. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca deve, prima della partenza, indicare le attività formative (con i relativi CFU), che intende seguire presso l'università straniera, concordando il piano di studio (*Learning Agreement*) con il docente di ruolo responsabile dell'accordo/progetto di scambio culturale, o con i referenti Erasmus nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. Tale piano di studio è modificabile anche dopo la partenza dello studente.

## **Art. 9**

### **Organizzazione della didattica**

1. L'ordinamento didattico del Corso di studio è organizzato secondo il D.M. n. 1649/2023 in modo da soddisfare i requisiti della classe LM-5.

2. L'ordinamento didattico è inserito nella banca dati dell'Offerta Formativa del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, c. 3, del D.M. n. 270/2004, e nel sito del Dipartimento e costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Il percorso degli studi è organizzato in semestri. Il calendario delle lezioni e degli esami di profitto viene stabilito dal Consiglio di Dipartimento e pubblicato sul sito del Dipartimento. 4. Gli studenti provenienti da altri corsi di studio di questa università, diversi dalla classe LM-5, o da corsi di studio di altre università, per potersi iscrivere al secondo anno devono aver conseguito un minimo di 32 CFU.

5. Il corso è erogato in modalità mista, che prevede per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio l'erogazione con modalità telematiche di una quota delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.

## **Art. 10**

### **Elenco e caratteristiche degli insegnamenti**

1. L'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei SSD, della loro pertinenza alle attività caratterizzanti o affini e integrative, dell'articolazione in moduli, dei CFU assegnati per ogni insegnamento, della lingua di base dell'insegnamento, della ripartizione degli insegnamenti fra gli anni di durata normale del corso e le eventuali propedeuticità sono riportate sul sito di Dipartimento.

2. In presenza di particolari e comprovate esigenze didattiche e formative, gli insegnamenti possono essere articolati in moduli, purché il contenuto complessivo del corso sia coerente con gli obiettivi formativi.

3. In caso di articolazione dell'insegnamento per moduli l'accertamento finale dell'attività formativa dovrà comunque essere unico e comprensivo di tutti i contenuti formativi erogati in ciascun modulo.

4. L'articolazione dell'insegnamento in moduli dovrà garantire il rispetto dei requisiti minimi di docenza e di quelli di trasparenza da parte del corso di studio.

## **Art. 11**

### **Tipologia delle forme didattiche**

1. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato pedagogico. Nel percorso sono previste:

- lezioni frontali
- videolezioni erogate in modalità asincrona
- attività seminariali
- attività di laboratorio

- attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono esperienza presso laboratori di ricerca esterni, esperienze di lavoro ( tirocini o stage) presso strutture pubbliche o private di servizio o di produzione
- attività didattiche elettive, anche propedeutiche allo svolgimento della prova finale e svolte durante l'attività di organizzazione ed elaborazione della prova finale stessa.

### **Art. 12**

#### **Forme di verifica del profitto e di valutazione**

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei crediti attribuiti all'attività formativa in oggetto. Gli accertamenti finali possono consistere in:
  - esami di profitto;
  - prove di idoneità.
2. Gli esami di profitto e le prove di idoneità possono essere effettuate solo nei periodi dedicati e denominati sessioni di esame, secondo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo.

### **Art. 13**

#### **Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d), D.M. n. 270/04)**

1. Alle attività di cui all'art. 10, comma 5, lettera d) del D.M. n. 270/2004 sono assegnati 18 CFU, riservati all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche e di conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e/o allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
2. Ai tirocini formativi o di orientamento e/o ad altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, come seminari e project work, svolti in collaborazione con imprese ed enti, sia di natura pubblica che privata, sono complessivamente assegnati 12 CFU.
3. Nel caso di tirocini formativi o di orientamento i CFU saranno acquisiti previa presentazione da parte dello studente di una sintetica relazione che documenti le attività svolte, controfirmata dal tutor accademico.
4. Nel caso di project work i CFU saranno acquisiti previa presentazione e discussione dell'attività svolta di fronte a una commissione nominata dal Direttore, in presenza del tutor accademico.
5. Le attività formative professionalizzanti, come i project work, possono essere svolte dagli studenti anche lavorando in gruppo, sempre sotto la guida di un tutor accademico.
6. Nel caso di seminari i CFU saranno acquisiti unicamente per i seminari approvati dal Consiglio di Dipartimento e previa presentazione da parte dello studente di attestato di partecipazione o documentazione similare.
7. Alle attività di approfondimento delle conoscenze linguistiche sono assegnati al massimo 6 CFU che potranno essere acquisiti attraverso il superamento di una prova finale.
8. Le predette attività finalizzate all'acquisizione dell'idoneità potranno essere svolte anche utilizzando metodologie didattiche innovative e strumenti tecnologici e multimediali coerenti con gli obiettivi formativi.
9. Le conoscenze linguistiche in lingua italiana verranno considerate valide unicamente per studenti stranieri non di madrelingua italiana.
10. Il complesso delle attività formative ex art. 10 c. 5 lettera d), D.M. n. 270/2004 non può in ogni caso superare i 18 CFU complessivi.

## **Art. 14**

### **Prova finale**

1. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i CFU previsti dall'ordinamento didattico, salvo quelli attribuiti alla prova stessa.
2. La prova finale consiste nella stesura, sotto la guida di un relatore, scelto dallo studente tra i docenti del corso, di una tesi in lingua inglese e nella sua discussione di fronte a una commissione in una seduta pubblica.
3. La commissione giudicatrice è nominata da Direttore del Dipartimento.
4. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi, tenendo conto del percorso formativo del candidato, dei caratteri di originalità, rigore scientifico e buona padronanza della metodologia dimostrati nell'elaborazione della tesi finale. Il voto minimo per il superamento della prova è 66/110; in caso di pieni voti assoluti (110/110), le Commissioni possono concedere la lode che deve essere deliberata all'unanimità.
5. La valutazione della prova finale di laurea viene calcolata sommando i seguenti punteggi: media aritmetica (espressa in centodecimi) delle votazioni delle prove di esame sostenute nel corso di laurea magistrale, ponderata in funzione dei CFU attribuiti a ciascun esame; la media viene arrotondata al numero intero più vicino (nel caso in cui la parte decimale sia 0,50 l'arrotondamento avviene all'intero superiore); maggiorazione per la durata del corso di studi, pari a 1 punto, assegnabile automaticamente, se lo studente discute la tesi entro 2 anni e 2 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno accademico di immatricolazione; maggiorazione variabile da 0 a 7 punti da attribuirsi alla valutazione complessiva dell'elaborato e della sua discussione, che deve tener conto della padronanza delle basi sia teoriche sia metodologiche del candidato, della congruità delle conclusioni e della capacità espositiva dimostrata nel corso della discussione; maggiorazione di 1 punto se lo studente ha partecipato durante il percorso di studi ai programmi di Mobilità Erasmus per studio o per tirocinio, acquisendo almeno 12 CFU.

## **Art. 15**

### **Tutorato**

1. Sono previste ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo le seguenti attività di tutorato: collaborazione alle diverse iniziative di orientamento dirette agli studenti; orientamento e assistenza degli studenti durante il corso di studio, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo, rimuovendo gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi; interazione con la segreteria studenti; orientamento post-lauream e al placement.
2. Le attività di tutorato saranno svolte da docenti delegati e/o da figure qualificate opportunamente selezionate, anche tra gli studenti dei corsi di laurea magistrale e del dottorato di ricerca. Il tutorato rientra comunque tra i compiti di tutti i docenti del Corso di studio, previo opportuno coordinamento con il Direttore del Dipartimento o altro docente da lui a ciò delegato.

## **Art. 16**

### **Attività di ricerca**

1. Sono previste a supporto delle attività formative le attività di ricerca tipiche dei settori disciplinari previsti dal Corso di studio.

## **Art. 17**

### **Valutazione della qualità dell'organizzazione e dei risultati della didattica**

1. Il Dipartimento attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio delle attività didattiche con le seguenti modalità:

- nel periodo previsto dal Presidio di Qualità e comunque non oltre il primo sostenimento dell'esame di profitto relativo a ciascun insegnamento gli studenti dovranno compilare le schede di valutazione della didattica che verranno analizzate dal Nucleo di Valutazione. I risultati delle schede saranno oggetto di valutazione anche da parte del Consiglio di Dipartimento, del Consiglio di Corso e della Commissione paritetica;
- introduzione di un sistema qualità del corso di studio, eventualmente certificato e/o accreditato, in base a consolidati modelli scientifici e alla normativa in vigore.

**Art. 18**  
**Norme finali**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento Generale del Dipartimento.
2. Le modifiche al presente Regolamento, su proposta del Consiglio di Corso, sono approvate dal Consiglio di Dipartimento, prima di essere sottoposte al Senato Accademico.